AVV. PATRIZIA KIVEL MAZUY
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Spett.li
ASPAT
ANPRIC
Centro C.F.R. S.r.l.
Centro C.E.M. S.p.A.
Centro ANTARES S.r.l.

Oggetto: giudizio n. 5064/2013 – Ricorso innanzi al TAR Campania per l'ottemperanza alla sentenza n. 3252/2011 (annullamento della DGRC n. 224/2009)

Con riferimento all'oggetto, Vi informo che in data odierna si è tenuta l'udienza di trattazione della causa, alla quale ha presenziato anche l'Avvocatura della Regione Campania.

Dopo ampia ed articolata discussione, durante la quale ho ribadito e chiarito al Collegio giudicante tutti i profili di inottemperanza della struttura commissariale, il TAR ha introitato la causa a sentenza.

Si resta pertanto in attesa dell'esito del giudizio, che, presumibilmente, dovrebbe essere conosciuto, al più tardi, entro un mese.

Distinti saluti.

Napoli, 29/01/2014

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

Patrizia Kivel Mazuy

800122 NAPOLI - VIALE GRAMSCI, 10 - TEL. (081) 66.59.30 - 761.40.39 - 761.33.81 (FAX)

PATRIZIA KIVEL MAZUY
AVVOCATO
NAPOLI - V.le Gramsci, 10
Tel. 081.7614039 - 081.7613381

Originale

- AL COMMISSARIO AD ACTA PER LA PROSECUZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA, ON. STEFANO CALDORO
- AI SUB COMMISSARI AD ACTA PER LA PROSECUZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA, DOTT. MARIO MORLACCO E DOTT. ETTORE CINQUE

ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

EX L. 241/1990

Nell'interesse delle **Associazioni ASPAT ed ANPRIC**, in persona dei legali rapp.ti p.t., rapp.ti e assistiti nella presenta procedura per mandato a margine del presente atto dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy, e con la stessa elett.te dom.to in Napoli al Viale Gramsci n. 10,

PEC: patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it,

Fax: 081-7613381;

MANDATO
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi compreso quello di sottoscrivere il presente atto, proporre motivi aggiunti, chiamare i terzi in malleva e/o garanzia, proporre domande riconvenzionali, farsi sostituire, transigere, rilasciare quietanze, incassare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce.
Eleggo domicilio con Voi in Napoli, al Viale Gramsci, 10

ASPAT
Associazione Sanità Privata
Accreditata Territoriale
Il Presidente
p.a.

PREMESSO

- Che le Associazioni sono latrici degli interessi legittimi ed esponenziali dei Centri di riabilitazione provvisoriamente accreditati e/o accreditati definitivamente che erogano nella Regione Campania prestazioni ex art. 26 della l. 833/78;
- che con **sentenza n. 3252/2011** (depositata in data 20/06/2011) il TAR Campania Napoli accoglieva il ricorso delle Associazioni diffidanti e per l'effetto annullava la D.G.R.C. n. 224/2009 avente ad oggetto l'aggiornamento delle tariffe da applicarsi **per gli anni 2003/2005 e per gli anni 2006/2008** nella Regione Campania alle prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. 833/78;
- che con sentenza del Consiglio di Stato **n. 740/2013** veniva respinto il ricorso

in appello della Regione e **confermata** la sentenza del TAR Campania;

- che, conseguentemente, la struttura commissariale riattivava il procedimento per l'aggiornamento delle tariffe riferite (anche) ai trienni **2003/2005** e **2006/2008,** ed in data 05/07/2013 adottava **il Decreto n. 81** (pubblicato sul BURC del 15/07/2013) avente ad oggetto "*Tariffe assistenza territoriale e riabilitazione art. 26 L. 833/78.* ***Esecuzione sentenza Consiglio di Stato n. 740/2013***"

CONSIDERATO

- che, tuttavia, il DCA n. 81/2013 elude e/o viola il giudicato, avendo determinato le tariffe aggiornate:

  a) in assenza del previo parere ministeriale,

  b) subordinando il pagamento degli adeguamenti tariffari per gli anni 2003/2005 e 2006/2008 ad un irrituale parere ministeriale successivo, senza quindi applicare di fatto le tariffe aggiornate ai predetti trienni (**IN REALTÀ TRATTASI DI UN'APPLICAZIONE RETROATTIVA DELL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO, CHE NON IMPINGE AFFATTO NELLA "CORNICE NORMATIVA E DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO", INTERVENUTO PER LA REGIONE CAMPANIA DOPO IL 2008**),

  c) differenziando le tariffe secondo i CC.CC.NN.LL. attualmente applicati dai singoli Centri, addirittura richiedendo conguagli in passivo ai Centri che oggi applicano CC.CC.NN.LL. diversi rispetto a quelli applicati (ed in alcuni casi persino esistenti) fino al 2008,

  d) determinando le tariffe aggiornate in maniera forfetaria ed erronea in riferimento ai costi considerati;

MANDATO
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi compreso quello di sottoscrivere il presente atto, proporre motivi aggiunti, chiamare i terzi in malleva e/o garanzia, proporre domande riconvenzionali, farsi sostituire, transigere, rilasciare quietanze, incassare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce.
Eleggo domicilio con Voi in Napoli, al Viale Gramsci, 10

- che tali censure sono state sollevate dalle associazioni diffidanti innanzi al TAR Campania Napoli con ricorso (n. rg. 5064/2013) per l'ottemperanza alla citata sentenza n. 3252/2011, confermata dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 740/2013;
- che, nelle more, con nota n. 26829-P del 22/10/2013, il Ministero della Salute ha chiarito che "*con riferimento ai pareri emessi ex art. 1 co. 796, Lett. B, legge 27/12/2006, n. 296 dai Ministeri affiancanti, si rileva che essi hanno carattere endoprocedimentale, in quanto si inseriscono nel processo di adozione degli atti regionali e non ne concludono il provvedimento*";
- che con successivi pareri del 26/11/2013 e del 24/12/2013 i Ministeri affiancanti della Salute e dell'Economia e delle Finanze si sono, inoltre, pronunciati negativamente sulla metodologia adottata dalla Struttura Commissariale per la determinazione delle tariffe, censurando sia la previsione della doppia tariffazione (in base al CCNL oggi applicato dalle singole strutture) sia la forfettizzazione delle tariffe;
- che, pertanto, dovendo necessariamente prendere atto dei rilievi dei Ministeri, con nota prot. n. 6527 del 11/12/2013 (e successiva nota prot. n. 225/c del 15/01/2014) la Struttura commissariale ha comunicato alle AA.SS.LL. campane:
  a) che le tariffe aggiornate di cui al DCA n. 81 non possono ritenersi definitive,
  b) che le tariffe aggiornate sono, oltre che "non definitive", anche errate alla luce del parere ministeriale,
  c) la propria intenzione di procedere alla rideterminazione dell'aggiornamento delle tariffe,

d) l'applicazione provvisoria, "in via cautelativa" ed "indipendentemente dalle modalità di fatturazione delle strutture", delle tariffe di cui alla DCA n. 81/2013,

RILEVATO

- che in data **29/01/2014** si è tenuta l'udienza di trattazione del ricorso (n. rg. 5064/2013) per l'ottemperanza alla sentenza n. 3252/2011, che, come detto, ha annullato il precedente aggiornamento delle tariffe (DGRC n. 224/2009) fornendo delle precise indicazioni sul relativo procedimento;
- che nel ricorso n. rg. 5064/2013 il TAR Campania Napoli è in veste di giudice dell' ottemperanza;
- che compito del giudice dell'ottemperanza è quello di imporre **in via sostitutiva**, direttamente o a mezzo di un commissario ad acta, i comportamenti necessari per l'attuazione del giudicato;
- che ragioni di opportunità e di buona amministrazione ex art. 97 Cost. consigliano (se non impongono) pertanto di attendere la suddetta pronuncia del TAR Campania – che fornirà in via sostitutiva i chiarimenti necessari per l'attuazione del giudicato – prima di procedere ad una nuova rideterminazione dell'aggiornamento delle tariffe, al fine di evitare il rischio dell'inutile adozione di un provvedimento amministrativo che potrebbe essere subito caducato dall'imminente sentenza;
- che, in ogni caso, analoghe ragioni di opportunità e di buona amministrazione comportano la necessità di realizzare un **percorso condiviso tra la parte pubblica e le associazioni di categoria,** portatrici degli interessi delle strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

E RILEVATO

Le Associazioni ASPAT e ANPRIC, in persona dei legali rappresentanti p.t., come sopra rapp.ti e difesi

DIFFIDANO

Le Amministrazioni in epigrafe

1. **ad attendere l'esito della pronuncia del TAR Campania sul ricorso n. rg. 5064/2013 prima di procedere alla rideterminazione dell'aggiornamento delle tariffe,**
2. **in ogni caso, a non procedere alla rideterminazione dell'aggiornamento delle tariffe prescindendo da ogni tipo di apporto partecipativo delle Associazioni di categoria portatrici degli interessi delle strutture sanitarie private accreditate con il SSN.**

Si chiede espresso riscontro al presente atto e si assegnano, all'uopo, trenta giorni ai sensi della L. 241/90, trascorsi infruttuosamente i quali le scriventi Associazioni provvederanno ad adire le sedi giurisdizionali a tutela delle istanze rappresentate.

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

Data:	Gio 30/01/2014 19:25
Da:	Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A:	PATRIZIA KIVEL MAZUY <patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it>
Oggetto:	ACCETTAZIONE: DIFFIDA ASPAT E ANPRIC
Allegato/i:	daticert.xml*(dimensione 1 KB)* smime.p7s*(dimensione 2 KB)*

Ricevuta di accettazione

Il giorno *30/01/2014* alle ore *19:25:19* (*+0100*) il messaggio "*DIFFIDA ASPAT E ANPRIC*" proveniente da "*patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it*" ed indirizzato a:
commissariato.sanita@pec.regione.campania.it ("posta certificata")
è stato **accettato** dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio:
818969036.1487046942.1391106319979vliaspec07@legalmail.it

Identificativo originale del messaggio:
949179716.14330.1391106318813.JavaMail.jboss@vliasflegmail011.intra.infocert.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

Acceptance receipt

On *2014-01-30* at *19:25:19* (*+0100*) the message, "*DIFFIDA ASPAT E ANPRIC*", sent by "*patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it*" and addressed to:
commissariato.sanita@pec.regione.campania.it ("certified e-mail")
was **accepted** by the Legalmail certified email system.
As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Message ID: *818969036.1487046942.1391106319979vliaspec07@legalmail.it*

Original Message ID:
949179716.14330.1391106318813.JavaMail.jboss@vliasflegmail011.intra.infocert.it

Data: Gio 30/01/2014 19:25
Da: posta-certificata@pec.actalis.it
A: patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: DIFFIDA ASPAT E ANPRIC
Allegato/i: daticert.xml*(dimensione 1 KB)*
postacert.eml *(dimensione 821 KB)* **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s*(dimensione 2 KB)*

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 30/01/2014 alle ore 19:25:27 (+0100) il messaggio
"DIFFIDA ASPAT E ANPRIC" proveniente da
"patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it"
ed indirizzato a
"commissariato.sanita@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio:
818969036.1487046942.1391106319979vliaspec07@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml

Data: Gio 30/01/2014 19:25
Da: PATRIZIA KIVEL MAZUY
<patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it>
A: commissariato.sanita@pec.regione.campania.it
Oggetto: DIFFIDA ASPAT E ANPRIC
Allegato/i: 20140130173909263.pdf*(dimensione 533 KB)*